



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 83/2026/SRCPIE/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella Camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del **Comune di Venaus (TO)**, pervenuta a questa Sezione, in data 22 maggio 2026, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte (e acquisita al prot. n. 4410 in pari data);

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, ed in particolare l'art. 2 in tema di attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010 e, più recentemente, la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2026/QMIG;

Vista l'ordinanza n. 21/2026/Agg. del 15 giugno 2026, con la quale il Presidente Aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, consentendo il collegamento da remoto, attraverso la piattaforma di comunicazione Microsoft Teams.

Udito il relatore, Primo Referendario dott.ssa Laura Alesiani.

PREMESSO

Il Sindaco del **Comune di Venaus (TO)** ha inoltrato una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, formulando il seguente quesito:

*"Si chiede (...) se il principio di "presenza necessaria", come delineato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 38/SEZAUT/2016/QMIG ai fini del rimborso delle spese di viaggio ex art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 per l'amministratore residente fuori Comune, possa essere interpretato, **nel caso specifico della carica di Sindaco**, come tassativamente limitato alla sola partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale, ovvero se possa estendersi anche ad altre ipotesi in cui la presenza fisica presso la sede dell'ente o sul territorio comunale sia qualificata da un obbligo giuridico, o dalla concreta operatività ai fini del corretto funzionamento della macchina amministrativa, per la tutela del territorio e dell'interesse pubblico, che non ammettano,*

di fatto, scelte diverse, e in particolare se siano rimborsabili le spese di viaggio sostenute per:

1. La partecipazione, in qualità di presidente o membro indefettibile, alle sedute di commissioni o altri organi collegiali la cui costituzione e funzionamento sono previsti da norme di legge (es. Commissione Elettorale Comunale, Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo);

2. L'esercizio effettivo, personale e non delegato delle funzioni di Ufficiale di Governo, Autorità Sanitaria e di Protezione Civile, inclusa l'adozione delle Ordinanze contingibili e urgenti qualora ciò sia richiesto da situazioni che impongano la presenza fisica del Sindaco presso la sede comunale, il centro operativo o i luoghi interessati;

3. L'esercizio delle funzioni di sovrintendenza generale al funzionamento degli uffici e dei servizi da parte del Sindaco, per tutte quelle attività ad esse correlate alle quali il Sindaco non possa sottrarsi senza arrecare pregiudizio agli interessi dell'Ente e/o alla tutela del territorio;

4. La partecipazione, in qualità di rappresentante degli interessi del Comune nel quale esercita la funzione di sindaco, alle sedute del Consiglio dell'Unione Montana e del Consiglio del Consorzio intercomunale socio-assistenziale, in cui i componenti dei rispettivi organi esecutivi e assembleari svolgono le funzioni della carica in forma gratuita, ma devono pur sempre recarsi nelle sedi dove hanno luogo le sedute collegiali. Con riferimento a questo specifico punto, si chiede inoltre in via subordinata, qualora nel caso di specie non si ritenessero rimborsabili le spese di viaggio da parte del Comune di appartenenza, se siano invece tenuti a farsene carico gli Enti consortili di secondo livello alle quali si partecipa come rappresentante del proprio Comune”.

L'Ente, in particolare, riterrebbe, in primo luogo, che sarebbe necessario un coordinamento dei principi enunciati dalla giurisprudenza contabile in tema di interpretazione dell'art. 84, comma 3, del TUEL con la specificità del ruolo del Sindaco, in quanto, se la funzione del Consigliere o dell'Assessore si esaurisce in larga parte nell'attività collegiale, quella del Sindaco pare invece connotata da una pluralità di responsabilità che lo configurano come Organo monocratico al vertice dell'Amministrazione, Ufficiale di Governo e Autorità locale in materie fondamentali come la sanità, la protezione civile e la pubblica sicurezza.

Secondo la ricostruzione del Comune istante, ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL, il Sindaco è titolare di funzioni proprie, infungibili e, nella maggior parte dei casi, non delegabili, il cui esercizio non è sempre programmabile né riconducibile a sedute collegiali,

ma può essere richiesto da particolari circostanze di funzionalità operative e organizzative o da eventi imprevedibili, urgenti e non differibili; utilizzare per lo svolgimento di tali funzioni proprie il medesimo metro interpretativo elaborato per la figura del consigliere comunale rischierebbe di non cogliere la specificità del mandato sindacale e di creare un ostacolo all'effettivo esercizio di doveri imposti dalla legge. Se nessuna di queste ulteriori "funzioni proprie" configurasse la situazione della "presenza necessaria" verrebbe infine da domandarsi a qual fine sarebbe allora stata inserita la citata disposizione "nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie ...".

Sulla base di tale assunto, pertanto, il Comune medesimo chiede di analizzare, a titolo esemplificativo, alcune "fattispecie concrete", diverse dalla partecipazione a Giunta e Consiglio, come sopra riportate, per le quali si sollecita una valutazione circa la sussistenza dei requisiti assimilabili all'"obbligo giuridico preesistente" e all'"assenza di scelta diversa", richiesti dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 38/2016/QMIG richiamata dall'Ente; con riguardo, specificatamente, alla fattispecie enunciata al n. 4) e relativa alla partecipazione alle sedute del Consiglio dell'Unione Montana e del Consiglio del Consorzio intercomunale socio-assistenziale, il Comune, chiede, inoltre, di sapere, in via subordinata, se, qualora non si ritenessero rimborsabili le spese di viaggio da parte del Comune di appartenenza, delle stesse siano invece tenuti a farsi carico gli Enti di secondo livello ai quali il Sindaco partecipa come rappresentante del proprio Comune.

AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri "in materia di contabilità pubblica".

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie della Corte ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

In argomento, poi, è opportuno evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 1/2026, con specifico riferimento all'art. 2 della medesima in tema di attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, con la recente pronuncia in sede nomofilattica n. 14/2026/QMIG del 29 maggio 2026 le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di precisare, in via preliminare, come "la funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ex legge n. 131/2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026 che ha,

dal punto di vista sostanziale, mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva stessa, limitando all'attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri "su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete", ed ha, sotto il profilo procedurale, introdotto, per tale "nuovo paradigma della funzione consultiva", l'apparato regolatorio di cui all'art. 2 della legge n. 1/2026 (termine perentorio di trenta giorni/"speciale" effetto scudante, anche connesso allo spirare del termine/nomofilachia delle Sezioni Riunite), che, parimenti, completa ma non elide quello precedente.

Conseguentemente rimangono fermi, altresì, i principi e gli approdi giurisprudenziali, anche in relazione all'ammissibilità delle richieste di parere, maturati nella vigenza della legge n. 131/2003, che, in tal senso, mantiene la valenza di "Grundnorm" della funzione consultiva (v., in questi termini, la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2026/QMIG cit.).

La richiesta di parere in esame non afferisce a *"questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete"* connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, con la conseguenza che rimane ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva che questa Sezione di controllo può esercitare nel caso di specie.

Preliminarmente occorre, dunque, valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (v. deliberazione 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni riunite in sede di controllo (v. deliberazione 17 novembre 2010, n. 54 e, da ultimo, deliberazione n. 14/2026/QMIG cit.).

I limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al profilo soggettivo, sia all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può effettuare formalmente la richiesta.

Il primo limite, che può definirsi come "legittimazione soggettiva esterna", è posto espressamente dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003. La legittimazione soggettiva esterna a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.

Il secondo limite, che può definirsi come "legittimazione soggettiva interna", riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere.

Considerato che la richiesta di parere in esame è pervenuta a firma del Sindaco del Comune di Venaus, per il tramite del CAL, la stessa è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

La richiesta di parere risulta, poi, ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, attenendo all'interpretazione della normativa in tema di contabilità pubblica, ma esclusivamente entro

i limiti in cui la stessa può essere ricondotta ai principi generali relativi all'interpretazione delle norme sottese alla richiesta medesima.

Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, infatti, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54, hanno parzialmente esteso il perimetro della funzione consultiva riconducendo al concetto di contabilità pubblica anche quelle materie che risultano connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, ed in grado di ripercuotersi, direttamente, sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

La richiesta di parere in esame concerne la corretta interpretazione della normativa disciplinante il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni, coinvolgendo limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, con un indubbio impatto sulla gestione di bilanci e sui connessi equilibri degli enti locali (v., in tal senso, di recente, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 2/2025/PAR del 22 gennaio 2025).

Tuttavia, va precisato preliminarmente che, come di recente ancora evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, *"resta, peraltro, fermo che l'attività consultiva affidata alla Corte dei conti, anche alla luce del nuovo art. 2, comma 2, della legge n. 1/2026, per la sua provenienza da un organo ausiliario di rilevanza costituzionale e a composizione magistratuale - e connotato, dunque, da una posizione di neutralità, indipendenza e imparzialità (cfr. deliberazioni Sezioni Riunite in sede consultiva nn. 3/2024 e 4/2025) - esula dal concetto di attività consulenziale apprestata in favore di singoli apparati burocratici, dovendosi, piuttosto, configurare come una forma di collaborazione istituzionale"* (v., in questi termini, la deliberazione n. 14/2026/QMIG cit.), di talché, come già anticipato, alla richiesta di parere formulata dal Comune istante potrà essere fornita una risposta esclusivamente in termini generali di corretta interpretazione delle norme di riferimento, e cioè dell'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL), proprio al fine di evitare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima

analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Il Collegio, pertanto, si limiterà a fornire unicamente i principi utilizzabili nella fattispecie, nel quadro sistematico ed interpretativo delle disposizioni normative disciplinanti la materia, ma nel contempo evitando qualsiasi rischio di un inserimento nei processi decisionali dell'Ente richiedente; costituisce, infatti, *ius receptum* il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz'altro di norma originata da un'esigenza gestionale dell'Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all'Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo, al contrario, essere rivolta a conseguire indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale (v., in questi termini, *ex multis*, la deliberazione della Sezione regionale per l'Emilia-Romagna n. 31/2019/PAR del 20 maggio 2019).

MERITO

In via preliminare, pare opportuno ricostruire brevemente il regime normativo e gli orientamenti giurisprudenziali afferenti alla tematica oggetto della richiesta di parere.

I rimborsi di spese di viaggio a favore degli amministratori locali sono disciplinati dall'art. 84 del TUEL; innanzitutto, occorre precisare che la nozione di "amministratori locali", per i fini in parola, è offerta dall'art. 77 del TUEL, secondo il quale "*Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo (e, cioè, il Capo IV "Status degli amministratori locali"), i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento*"; nel Capo IV, peraltro, si ritrova anche l'art. 84 in esame. Ne deriva, in primo luogo, che non può essere condiviso l'assunto del Comune istante per cui la figura del Sindaco dovrebbe differenziarsi, in tema di rimborso di spese di viaggio, dalle altre figure di amministratore elencate nello stesso art. 77 TUEL; e ciò, in quanto, laddove il legislatore ha voluto differenziare il trattamento lo ha fatto espressamente (v., ad es., in relazione alle indennità di funzione di cui all'art. 82 TUEL).

Ciò premesso, si riporta di seguito, per maggiore chiarezza, l'art. 84 in tema di rimborsi di spese di viaggio: "*1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo*

dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (...) 3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.

Con la disposizione in esame, il legislatore ha inteso, in particolare, “assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale all'accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei relativi compiti” (cfr., in questi termini, la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 38/SEZAUT/2016/QMIG del 29 dicembre 2016); ed, in tal senso, infatti, lo stesso art. 77 del TUEL, al primo comma, afferma che *“La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge”.*

A questi fini, quindi, il legislatore ha previsto, all'art. 84 del TUEL, due distinte casistiche: la prima, nel caso in cui l'amministratore si debba recare in missione fuori dal capoluogo comunale (comma 1), la seconda, per l'amministratore locale che ha necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui svolge il mandato (comma 3); sul punto, la Sezione delle Autonomie, con pronuncia in sede nomofilattica, ha ribadito che *“Il rimborso delle specie di viaggio assume una diversa natura e finalità nelle due fattispecie contemplate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell' art. 84 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Nella seconda di tali fattispecie, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all'amministratore locale, il quale abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui esercita il proprio mandato, non configura una spesa di missione bensì un onere finalizzato all'effettivo esercizio costituzionalmente tutelato della funzione”* (v., così, la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 38/SEZAUT/2016/QMIG cit.).

In sostanza, l'art. 84 del TUEL si colloca in un quadro normativo volto a garantire la piena partecipazione degli amministratori all'attività istituzionale dell'ente locale, evitando che la distanza dalla sede comunale si traduca in un ostacolo economico o logistico all'esercizio del mandato.

Ai sensi dell'art. 84, comma 3, sopra richiamato, pertanto, il rimborso delle spese di viaggio compete in due ipotesi: da un lato nel caso di partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari o esecutivi; dall'altro, nei casi di svolgimento delle funzioni proprie o delegate purché si tratti di presenza "necessaria".

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato a partire dalla pronuncia della Sezione Autonomie in sede nomofilattica n. 38/SEZAUT/2016/QMIG sopra richiamata, l'interpretazione di tale comma con riguardo alla seconda fattispecie, ovvero in merito alla nozione di "presenza necessaria" per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate, deve essere nel senso che "il diritto al rimborso delle spese di viaggio ricorre nei casi in cui la presenza non sia rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'interessato o sia aliunde qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico che elimina in detto soggetto qualsiasi facoltà di una scelta diversa per l'esercizio della funzione" (v., in questi termini, le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 148/2025/PAR del 25 settembre 2025 e n. 2/2025/PAR cit.; cfr., altresì, la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 38/SEZAUT/2016/QMIG cit., nonché, in termini adesivi, la deliberazione della Sezione regionale per l'Emilia-Romagna n. 31/2019/PAR cit.).

Più precisamente, con riguardo al requisito della "necessarietà", che limita e restringe il campo dell'esercizio delle funzioni, si richiama quanto enunciato dalla Sezione delle Autonomie, secondo cui "[...] è da ritenersi "necessaria" quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell'interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l'esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall'amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall'indennità di funzione di cui all'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000" (v. deliberazione n. 38/SEZAUT/2016/QMIG cit. e, negli stessi termini, la deliberazione di questa Sezione n. 21/2017/PAR del 25 gennaio 2017, nonché la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 28/2017/PAR del 23 febbraio 2017, per la quale le fattispecie di cui all'art. 84, comma 3, TUEL in esame devono, quindi, necessariamente imporre la presenza in loco quale connotato imprescindibile dell'esercizio delle funzioni, configurandosi, in caso contrario, l'unica alternativa del mancato esercizio delle stesse).

Il diritto al rimborso, pertanto, deve essere riconosciuto soltanto nei casi in cui la presenza in ufficio discenda da un obbligo giuridico e non sia riconducibile ad una scelta discrezionale (sotto il profilo dell'*an*, del *quomodo* o del *quando*) dell'amministratore, con la conseguenza

che debbono essere escluse dal rimborso le spese di viaggio per le presenze decise discrezionalmente, senza che sia ravvisabile l'esercizio necessario delle funzioni (cfr., in questi termini, le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 28/2017/PAR cit. e della Sezione regionale controllo Lombardia n. 18/PAR/2017 dell'8 febbraio 2017).

In tal senso, la giurisprudenza contabile consultiva ha già avuto modo di elencare una serie di fattispecie che non possono dar luogo a rimborso di spese di viaggio; fra queste: *"la presenza di sindaco o assessori: 1. in orario di ricevimento al pubblico affissi alla casa comunale e pubblicizzati sul sito istituzionale dell'ente; 2. ad incontri con professionisti e cittadini per discutere su temi di interesse della comunità; 3. per incontri con i Responsabili dei Servizi per individuazione obiettivi di Piano Performance e monitoraggio della relativa attuazione subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute; 4. a commissioni consiliari subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute"* (v., in questi termini, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 127/2017/PAR).

Dal principio enunciato deriva, quindi, che ulteriori e diverse spese – per esercizio di funzioni prive del requisito della "eterodeterminazione" e dunque da ritenersi non necessarie – non sono rimborsabili, in quanto già coperte dalla indennità di mandato ex art. 82 del TUEL (v., in questi termini, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 228/2024/PAR del 5 novembre 2024, secondo la quale, peraltro, ai fini previsti dal terzo comma dell'art. 84 TUEL, nessuna spesa di viaggio può ritenersi rimborsabile al di là di quelle per la partecipazione alle sedute del consesso amministrativo cui l'amministratore appartiene, in quanto eventuali ed ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato; le stesse, infatti, non sono mai reputabili come "necessarie", in quanto prive del requisito della "eterodeterminazione" della presenza in loco dell'amministratore residente in altro comune che è, invece, tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dal richiamato art. 84 TUEL: cfr., in tal senso, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 126/2019/PAR del 14 novembre 2019, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 20/2020/PAR del 21 febbraio 2020 e la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Sicilia n. 75/2022/PAR del 29 aprile 2022).

Conclusivamente, non ravvisandosi, nel caso di specie, ragioni di fatto o di diritto che inducano a discostarsi dagli orientamenti sopra citati, questa Sezione conferma il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, ai fini del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali - per le presenze in giornate diverse da quelle riconducibili alla partecipazione delle sedute degli organi collegiali ed esecutivi - non è

sufficiente il mero esercizio di funzioni proprie o delegate, dovendo altresì ricorrere quel requisito della "necessarietà" della presenza stessa, qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico in capo all'interessato e dalla eterodeterminazione della scelta.

Tale principio di diritto viene rimesso all'attenzione del Comune istante ai fini dell'applicazione dello stesso alle fattispecie concrete elencate nella richiesta di parere, fermo che, come si è già ricordato e come da sempre affermato dalla giurisprudenza contabile in materia di attività consultiva, questa Sezione non può che fornire una risposta esclusivamente in termini generali di corretta interpretazione delle norme di riferimento, e cioè dell'art. 84, comma 3, del TUEL, proprio al fine di evitare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Del resto, le fattispecie concrete poste dall'Ente rientrano nell'ambito dell'attività amministrativa discrezionale, dato che la legge ha indicato il solo fine da perseguire, come sopra rappresentato, che risiede nel favorire il concreto ed effettivo espletamento del mandato amministrativo, attraverso il quale è garantita la rappresentanza dei cittadini nelle istituzioni locali; le modalità con cui realizzare concretamente tale fine dovranno essere individuate dall'Ente medesimo, che dovrà operare secondo le regole e i principi che disciplinano l'attività amministrativo-contabile e non può di certo rimettere i propri apprezzamenti alle indicazioni fornite dall'esterno, di fatto chiedendo un ausilio operativo ad un organo magistratuale, per sua natura terzo e imparziale (v., in questi termini, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise n. 24/2022/PAR dell'11 aprile 2022).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte, ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 giugno 2026.

Il Relatore
Dott.ssa Laura ALESIANI

Il Presidente
Dott.ssa Acheropita MONDERA

Depositato in Segreteria il **19 giugno 2026**

Il Funzionario Preposto
Margherita RAGONESE